



Comune di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998

(PROVINCIA DI LATINA)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 25.09.2006

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 03.11.2016

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29.12.2016

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2017

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20.05.2017

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 21.11.2017

Regolamento

del

Consiglio Comunale

INDICE

INTRODUZIONE

Titolo 1° - Disposizioni generali	pag. 5
Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 5
Art. 2 - Interpretazione del regolamento	pag. 5
Titolo 2° - Gli organi del Consiglio, Comunale	pag. 6
Capo 1 - Il Presidente del Consiglio Comunale	pag. 6
Art. 3 - Elezione	pag. 6
Art. 4 - Attribuzione del Consiglio Comunale	pag. 7
Capo 2 - L'Ufficio di Presidenza	pag. 8
Art. 5 - Composizione e funzioni dell'Ufficio	pag. 8
Capo 3 - I Gruppi Consiliari	pag. 9
Art. 6 - Costituzione	pag. 9
Capo 4 - Le Commissioni Consiliari permanenti	pag. 9
Art. 7 - Costituzione e composizione	pag. 9
Art. 8 - Presidenza e convocazione delle Commissioni	pag. 10
Art. 9 - Funzionamento delle Commissioni	pag. 11
Art. 10 - Funzioni delle Commissioni	pag. 12
Art. 11 - Incarichi di studio	pag. 13
Art. 12 - Conferenza dei Capi Gruppo	pag. 13
Art. 13 - Segreteria delle Commissioni	
Verbale delle sedute - pubblicità dei lavori	pag. 14
Capo 5 - Le Commissioni Speciali	pag. 14
Art. 14 - Commissione d'indagine	pag. 14
Art. 15 - Commissioni tecniche	pag. 15
Art. 16 - Consulta delle donne elette nel Consiglio Comunale	pag. 15
Capo 6 - I Consiglieri Comunali: inizio e cessazione del	
Mandato elettivo	pag. 16
Art. 17 - Riserva di legge	pag. 16
Art. 18 - Entrata in carica	pag. 16
Art. 19 - Dimissioni	pag. 16
Art. 20 - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità	pag. 17
Art. 21 - Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e decadenza di diritto dalla carica	pag. 17
Art. 22 - Decadenza per mancata partecipazione dei consiglieri alle sedute	pag. 17
Art. 23 - Surroga dei consiglieri decaduti	pag. 18
Art. 24 - Sospensione della carica - sostituzione	pag. 18
Capo 7 - I Consiglieri comunali: diritti	pag. 19
Art. 25 - Diritti d'iniziativa	pag. 19
Art. 26 - Attività ispettiva - interrogazioni e mozioni	pag. 19

Art. 27 - Richiesta di convocazione del Consiglio	pag. 20
Art. 28 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	pag. 21
Art. 29 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	pag. 21
Art. 30 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità	pag. 22
Art. 31 - Diritto di esercizio del mandato elettivo	pag. 22
Capo 8 - I Consiglieri comunali: doveri e responsabilità	pag. 23
Art. 32 - Partecipazione alle adunanze	pag. 23
Art. 33 - Astensione obbligatoria	pag. 24
Art. 34 - Responsabilità personale - esonero	pag. 24
Capo 9 - I Consiglieri comunali: nomine e incarichi	pag. 24
Art. 35 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali - divieti	pag. 24
Titolo 3° - Il funzionamento del Consiglio Comunale	pag. 25
Capo 1 - Durata e Convocazione	pag. 25
Art. 36 - Durata in carica del Consiglio Comunale	pag. 25
Art. 37 - La prima seduta e adempimenti	pag. 25
Art. 38 - Questions Time	pag. 26
Art. 39 - Avviso di convocazione	pag. 27
Art. 40 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità	pag. 27
Art. 41 - Avviso di convocazione- Consegna - Termini	pag. 28
Art. 42 - Ordine del giorno	pag. 29
Art. 43 - Ordine del Giorno - Pubblicazione e diffusione	pag. 29
Capo 2 - Adunanze: Ordinamento	pag. 30
Art. 44 - Deposito degli atti	pag. 30
Art. 45 - Designazione e funzioni	pag. 30
Art. 46 - Adunanze di prima convocazione	pag. 31
Art. 47 - Adunanze di seconda convocazione	pag. 32
Capo 3 - Adunanze: Sede e pubblicità	pag. 33
Art. 48 - La sede delle Adunanze	pag. 33
Art. 49 - Adunanze pubbliche	pag. 33
Art. 50 - RegISTRAZIONI audio e video da parte degli Organi di informazione	pag. 33
Art. 51 - Adunanze segrete	pag. 34
Art. 52 - Adunanze Aperte	pag. 34
Capo 4 - Adunanze: Disciplina	pag. 34
Art. 53 - Ordine della discussione	pag. 34
Art. 54 - Comportamento dei consiglieri	pag. 35
Art. 55 - Comportamento del pubblico	pag. 36
Art. 56 - Ammissione di dirigenti, funzionari e consulenti in aula	pag. 36
Capo 5 - Adunanze: Ordine dei lavori	pag. 37
Art. 57 - Comunicazioni-Interrogazioni	pag. 37
Art. 58 - Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 37
Art. 59 - Questione pregiudiziale o sospensiva	pag. 38
Art. 60 - Discussione-Norme generali	pag. 38

Art. 61 - Fatto personale	pag. 39
Capo 6 - Adunanze: Le votazioni	pag. 40
Art. 62 - Modalità generali	pag. 40
Art. 63 - Votazione per appello nominale	pag. 41
Art. 64 - Votazioni segrete	pag. 41
Art. 65 - Esito delle votazioni	pag. 42
Art. 66 - Approvazione - Revoca - Modifica	pag. 43
Art. 67 - Forma e contenuti	pag. 43
Art. 68 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 44
Capo 7 - Adunanze: La partecipazione	pag. 44
Art. 69 - La partecipazione del Segretario Generale all'adunanza	pag. 44
Art. 70 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma	pag. 44
Art. 71 - Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione	pag. 45
Art. 72 - RegISTRAZIONI magnetofoniche - Semplificazione dei procedimenti deliberativi	pag. 46
Titolo 4° - La partecipazione popolare all'amministrazione	pag. 46
Art. 73 - Istanze, Petizioni e Proposte dei cittadini e delle loro associazioni	pag. 46
Art. 74 - La consultazione dei cittadini	pag. 47
Art. 75 - Il referendum consultivo o abrogativo	pag. 47
Titolo 5° - Disposizioni finali	pag. 48
Art. 76 - Entrata in vigore- Diffusione	pag. 48
Art. 77 - Modificazioni del presente regolamento	pag. 48
Art. 78 - Abrogazione totale	pag. 49
Allegato Sub 1	pag. 50

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Se nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale secondo i principi generali dei predetti ordinamenti, sentiti i Capigruppo presenti ed il Segretario Generale.

Art.2

Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, sono presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale. Egli incarica il Segretario Generale di istruire la pratica e sottoporre la stessa, entro e non oltre 30 gg., alla Conferenza dei Capi - Gruppo.
2. Dopo l'esame della conferenza anzidetta, la soluzione delle eccezioni è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi - Gruppo presenti in aula, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente del Consiglio Comunale, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza, attivando la procedura di cui al primo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.
5. Qualora la figura del sindaco non sia esplicitamente richiamata, la stessa non è assimilabile a quella del Consigliere Comunale all'interno del presente Regolamento.
6. I criteri interpretativi da osservare sono previsti dall'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile (approvato con R.D. 16 maggio 1942 n° 262).

TITOLO 2 GLI ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO 1 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3 Elezione

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, con votazioni separate, elegge con voto espresso per appello nominale, su proposta di un quinto dei Consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio, due Vice Presidenti, di cui uno vicario.
2. Il Presidente, del Consiglio comunale è eletto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati per due votazioni; nella terza votazione, sempre nella stessa seduta, per l'elezione, è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Per tale votazione ciascun Consigliere Comunale ha diritto ad un solo voto che esprime a favore di un candidato Presidente.
3. I due Vice Presidenti vengono eletti, per appello nominale, con due separate votazioni: la prima per l'elezione del vice Presidente Vicario, la seconda per l'elezione del Vice Presidente.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, i due Vice Presidenti entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, i due Vice Presidenti, rimangono in carica per tutto il periodo di vigenza dell'attività del Consiglio Comunale; possono essere revocati su iniziativa della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e a seguito di un voto di sfiducia espresso, separatamente, per appello nominale dai due terzi dei Consiglieri in carica.
6. In caso di vacanza dell'ufficio e sino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, il Vice Presidente Vicario, ed in assenza di questi l'altro Vice Presidente, convoca e presiede il Consiglio Comunale, svolgendone le funzioni di sostituto, nel casi di assenza o impedimento del titolare.
7. Il Presidente e i due Vice Presidenti cessano dalla carica oltre che per mozione di sfiducia di cui al precedente 5° comma anche per dimissioni volontarie oppure se perdono la qualità di Consigliere Comunale per qualsiasi motivo legale.

Art. 4

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1 - Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale, ne tutela la dignità e ne dirige i lavori ai sensi della Legge, dello Statuto e del presente Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio Comunale si ispira e si conforma a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa della prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

2. Egli ha i poteri seguenti:

- a) Convoca e presiede il Consiglio Comunale, sentito il Sindaco;
- b) Coordina l'attività della Conferenza dei Capi - Gruppo e delle Commissioni Consiliari; -
- c) Riceve le dichiarazioni dei Consiglieri per l'assegnazione al Gruppo Consiliare prescelto;
- d) Riceve le dimissioni dei Consiglieri Comunali iscritte a protocollo e propone la surrogazione o la sospensione o la sostituzione di questi;
- e) Riceve le dimissioni del Sindaco e ogni altra comunicazione;
- f) Garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio Comunale, assicurandone i poteri di polizia, nelle adunanze;
- g) Convoca il Consiglio Comunale, a richiesta degli aventi diritto, in base alle norme di Legge e del presente Regolamento, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- h) Riceve le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti al Consiglio Comunale;
- i) Fa istruire, dai competenti uffici, le deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti e gli Istruttori Direttivi d'intesa con il Sindaco e con la Giunta;
- j) Convoca, di concerto con il Sindaco, i Dirigenti e gli Istruttori Direttivi del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio;
- k) Riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima dei dieci giorni e non più tardi di trenta dalla sua presentazione;
- l) Riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni da sottoporre al Consiglio;
- m) Tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali, garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- n) Assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- o) Firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale insieme al Segretario Generale;
- p) Ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di sospendere per un massimo di trenta minuti, i lavori del Consiglio Comunale;
- q) Svolge ogni altra funzione attribuita dalla Legge o dallo Statuto.

3. Egli ha diritto di ricevere l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta, contestualmente ai Capi -Gruppo Consiliari, da notificarsi presso l'Ufficio, dei Capi - Gruppo.

4. Al Presidente del Consiglio Comunale compete una indennità pari a quella spettante agli Assessori.

CAPO 2 L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 5

Composizione e funzioni dell'Ufficio,

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è composto dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente.
2. All'ufficio di Presidenza sono assegnate mediante previsione in apposito capitolo di bilancio, le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'attività della Presidenza e per quella dei Gruppi Consiliari. Esso deve fornire ai Consiglieri neo eletti lo Statuto, il Regolamento del Consiglio Comunale, la Legge fondamentale che disciplina gli Enti Locali.
3. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di esaminare e discutere tutti gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono alla presidenza e alla materia oggetto del presente Regolamento. Detto Ufficio, può organizzare in proprio corsi di formazione per i Consiglieri Comunali, può disporre la partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dall'ANCIFORM o da altri Enti Regionali o la partecipazione a mostre o convegni di particolare importanza ai fini del mandato elettivo. L'Ufficio di Presidenza, dietro segnalazione dei Consiglieri può avviare la costituzione di una biblioteca che sarà messa a disposizione per letture, approfondimenti e documentazioni utili alla discussione ai confronti e alla dialettica politica.
4. E' convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio
5. Le riunioni non sono pubbliche: su invito del Presidente possono partecipare i Presidenti delle Commissioni Consiliari e/o i Capi - Gruppo Consiliari con funzioni consultive.
6. Le decisioni sono per quanto, possibile prese collegialmente, in caso di disaccordo si effettua una votazione fra i membri che lo compongono. In caso di parità nella votazione il voto del Presidente vale doppio.
7. Di ogni seduta viene redatto verbale.
8. La partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari.

CAPO 3 I GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare.
2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno tre Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.
3. I singoli Gruppi devono comunicare in forma scritta, a chi svolge le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale il nome del Capo - Gruppo, nella prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del Consiglio Comunale le variazioni della persona del Capo - Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo - Gruppo il Consigliere anziano, cioè secondo Legge, colui che abbia riportato il maggior numero di voti personali in ogni lista e che non sia stato nominato membro di Giunta escluso il candidato alla carica di Sindaco.
4. Il Consigliere, che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo, in cui aderisce.
5. Il Consigliere, che si stacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad altro gruppo consiliare, ma confluisce nel Gruppo Misto. Qualora tre Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono "Gruppo Consiliare Misto" che elegge al suo interno il Capo - Gruppo ai sensi del comma 3. Della costituzione del "Gruppo Consiliare Misto" deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale da parte dei Consiglieri interessati.
6. Ai Capi - Gruppo Consiliare come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario Generale la comunicazione ai sensi di Legge vigente.

CAPO 4 LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 7 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno dieci Commissioni Permanenti, costituite da cinque membri ciascuna, rappresentativi di tutte le forze politiche in forma proporzionale. Esse sono:
 - 1[^] **COMMISSIONE**: Igiene - Sanità - Ambiente - Rapporti con Enti:
 - 2[^] **COMMISSIONE**: Cultura - Pubblica Istruzione- Politiche giovanili:
 - 3[^] **COMMISSIONE**: Finanze - Bilancio - Patrimonio - Contenzioso - Personale:

4^ COMMISSIONE: Qualità della Vita - Servizi Sociali – Pari opportunità:

5^ COMMISSIONE: Urbanistica - Edilizia Privata - Sportello Unico:

6^ COMMISSIONE: Commercio - Attività Produttive - Agricoltura:

7^ COMMISSIONE: Lavori pubblici - Trasporti - Programmazione:

8^ COMMISSIONE: Spettacolo - Turismo - Sport:

9^ COMMISSIONE: Trasparenza:

2. Entro venti giorni da quello in cui diviene esecutiva la deliberazione di nomina dei componenti, il Presidente di Consiglio convoca le Commissioni per la elezione, in ognuna, di un Presidente e di un Vice-Presidente.

3. Decadono automaticamente dalla carica di componente delle Commissioni Consiliari:

a) Coloro che, per qualsiasi motivo previsto dalla Legge, cessano dalla carica di Consigliere Comunale;

b) Coloro che si dimettono dal gruppo Consiliare che li aveva designati fino a che non si procede a nuova designazione tramite il nuovo gruppo di appartenenza;

4. In caso di decadenza o di dimissioni per i quali si rende necessaria la sostituzione, il Gruppo Consiliare d'appartenenza indica tramite il suo Capo - Gruppo un altro rappresentante al Presidente del Consiglio e questi procede alla sostituzione.

5. Nei casi di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo.

Art. 8

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione Permanente sono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione espressa per appello nominale, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori Comunali non possono presiedere le Commissioni Permanenti.

2. L'elezione del Presidente di ciascuna Commissione avviene nella prima riunione della Commissione, che è tenuta entro dieci giorni da quella in cui è esecutiva la deliberazione di nomina. La presidenza della Commissione Trasparenza è attribuita all'opposizione.

3. Il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina e quella del Vice-Presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, ai Revisori dei Conti, al Difensore Civico ed agli Organismi di Partecipazione Popolare (se costituiti).

4. Il Presidente presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti, che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in casi di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

5. Le Commissioni Consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento: a) Per iniziativa del Presidente; b) Per iniziativa del Sindaco; c) A richiesta di almeno tre dei suoi membri;

6. Il Presidente del Consiglio in forza del suo potere di coordinamento e, qualora ritenga che un argomento richieda l'esame congiunto di due o più Commissioni, può disporre una seduta congiunta delle stesse. Egli inoltre ha facoltà di indire la Conferenza dei Presidenti di Commissione, per l'esame di particolari questioni interessanti nello stesso tempo la competenza di ciascuna di essa. Dette sedute sono da lui presiedute: in caso di assenza presiede il Presidente di Commissione più anziano di età.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da trasmettersi ai componenti della Commissione, all'indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria dagli stessi indicato, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Presidente del Consiglio ed al Sindaco entro lo stesso termine.

Art. 9

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri che la compongono. Ciascun consigliere comunale, in caso di impedimento può delegare per la sua sostituzione un altro consigliere del medesimo gruppo o di gruppo diverso, purché eletto nella medesima coalizione, pur sempre nel rispetto dei criteri di rappresentatività della maggioranza e della minoranza. In ogni caso il consigliere comunale delegato rappresenta il consigliere delegante ed anche sé stesso.

2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

3. Le sedute delle commissioni sono convocate con le medesime modalità delle sedute del Consiglio Comunale e sono pubbliche.

Il pubblico partecipa da uditor e non può intervenire alla discussione.

Il pubblico che assiste alle adunanze della Commissione, resta nell'apposito spazio allo stesso riservato, tiene un comportamento corretto, astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri Comunali o dalle decisioni adottate dalla commissione.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo, che interferisca con l'esercizio delle funzioni della commissione o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente della commissione, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia locale.

Quando da parte di persone, che assistono all'adunanza è arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente della Commissione, dopo averle verbalmente diffidate a tenere

un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma , può ordinarne l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

Le sedute sono tenute in forma segreta nei casi in cui vengono trattati argomenti che possono pregiudicare il diritto di riservatezza di persone, di gruppi o di imprese, o compromettere l'interesse dell'amministrazione comunale. I cittadini che ne abbiano interesse hanno diritto ad accedere agli atti a deliberazione consiliare avvenuta.

Art. 10

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni Permanenti, svolgono funzione consultiva e propositiva. Esse costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni o società ed altri organismi dipendenti dal Comune, avvalendosi delle facoltà previste dal quarto comma dell'articolo 14 del presente Regolamento.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o richiesti dalle Commissioni.

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni, di cui al precedente comma, nel termine di tre giorni, a pena di decadenza, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Le Commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte sono rimesse al Presidente, il quale trasmette quelle relative a deliberazioni al Sindaco ed alla Giunta per l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dall'articolo 49 D.l.vo 18 agosto 2000 n. 267, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono tutti o in parte contrari, la proposta è restituita dal Presidente alla Commissione, che può riproporla dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi o nella stesura originaria, purché sia assicurata la copertura finanziaria. Tale ultima procedura non è osservata se trattasi di atti a contenuto generale ovvero di indirizzi e programmi che non richiedono copertura finanziaria.

5. Sui singoli problemi e quando la Commissione lo ritenga opportuno possono essere sentiti i rappresentanti delle forze sociali, le associazioni di lavoro professionali e tecniche, gli uffici pubblici e privati, i singoli esperti. I componenti delle Commissioni hanno facoltà di farsi assistere, in qualsiasi momento, da esperti senza alcun onere per il bilancio comunale.

Art. 11

Incarichi di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti Comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio con deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, a conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti, che costituiscono lo studio effettuato.
3. Per le procedure di cui ai commi precedenti ai fini dell'impegno e della liquidazione della spesa, previa determinazione e stipula della convenzione, provvede il Dirigente o Istruttore Direttivo titolare del piano esecutivo di gestione competente per materia rispetto al compito assegnato dalle Commissioni Permanenti.

Art. 12

Conferenza dei Capi Gruppo

1. La Conferenza dei Capi - Gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone al parere della Conferenza dei Capi - Gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. In tale caso la conferenza si esprime perentoriamente entro cinque giorni a pena di decadenza ed il risultato è fatto constatare in delibera. Alla riunione è invitato il Sindaco. Quando un argomento è sottoposto alla Conferenza dei Capi - Gruppo, lo stesso non viene portato alla discussione della competente Commissione Consigliare.
3. La Conferenza dei Capi - Gruppo esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio Comunale. In particolare funge da organo di programmazione dei lavori consiliari per le sedute ordinarie.
4. La Conferenza dei Capi - Gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. Alla riunione partecipano il Sindaco o il Vice Sindaco, il Segretario Generale o un suo delegato ed assistono i Dirigenti e/o Istruttori Direttivi richiesti dal Presidente del Consiglio Comunale. Per le adunanze si osserva l'articolo 9 del presente Regolamento.
5. La conferenza è inoltre, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del Sindaco o da almeno tre Capi Gruppo.

6. La riunione della Conferenza dei Capi - Gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.
7. I Capi - Gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capi - Gruppo, la Giunta Comunale assicura ai Gruppi quanto necessario per l'esercizio del mandato elettivo da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

Art. 13
Segreteria delle Commissioni
Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario di ciascuna Commissione sono svolte dal Responsabile del Servizio competente per materia o da un suo designato, di concerto con il Presidente della Commissione.
2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione. Egli provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, con le opportune cautele a tutela della privacy, trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale, ai capigruppo, a tutti i componenti titolari della Commissione e al Segretario Generale e vengono depositate per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Presidente del Consiglio informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Generale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO 5 LE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 14
Commissione d'indagine

1. Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale o su istanza sottoscritta da almeno sei Consiglieri a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dai Revisori dei Conti o dal Difensore Civico (se costituito), il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi o nominati dal Sindaco, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale, costituisce la Commissione, acquisisce l'oggetto e definisce l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. La votazione della

delibera di costituzione della Commissione d'indagine avviene a scrutinio segreto. La Commissione speciale è composta da, cinque membri di cui, tre appartenenti alla maggioranza e due alla minoranza. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione espressa per appello nominale, viene designato il Presidente attribuito all'opposizione.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, i Responsabili di Servizio mettono a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta, i Revisori dei Conti, il Difensore Civico (se costituito), il Segretario Generale, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi e i loro dipendenti, i Rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti sopra citati invitati alle audizioni sono tenuti a partecipare. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio Comunale della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. Nella relazione al Consiglio Comunale, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta, che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma.

6. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la Giunta dovrà adottare entro un termine prestabilito. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Art. 15 **Commissioni Tecniche**

1. All'inizio del mandato consiliare o nel corso del medesimo vengono nominate da parte degli organi istituzionali le Commissioni Tecniche previste da norme legislative e dall'ordinamento comunale.

2. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle Commissioni Tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle Deliberazioni Istitutive.

Art. 16 **Consulta delle donne elette nel Consiglio Comunale**

1. La Consulta è formata di diritto dalle donne elette nel Consiglio, unitamente a 8 esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale. La Consulta elegge al proprio interno la Presidente. La Consulta ha compiti di proposta e di controllo sull'attività amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle Leggi della Repubblica e della Regione.

2.La Giunta Comunale interpella preventivamente la Consulta sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio Comunale in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.

3.La Consulta dura in carico per l'intero mandato amministrativo dell'Amministrazione e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte. I tempi, le modalità della composizione della Consulta e dell'elezione sono definite da apposito Regolamento da sottoporre al voto del Consiglio Comunale.

CAPO 6 I CONSIGLIERI COMUNALI – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 17 Riserva di Legge

1. L'elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica, il relativo numero attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dal D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 18 Entrata in carica

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione o sostituzione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 60 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, quindi procedere alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui, che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti., previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità, previste dalla Legge.

Art. 19 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio debbono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al

Protocollo per il tramite di persona delegata con atto autentificato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni la data di presentazione delle dimissioni stesse deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'articolo 141 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

2. Il Consiglio Comunale procede alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 20

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

1. Le cause di incandidabilità sono previste dall'articolo 58 del D.L.vo 267/2000.

2. Le cause di ineleggibilità sono previste dall'articolo 60 del D.L.vo 267/2000.

3. Le cause di incompatibilità sono previste dall'articolo 63 del D.L.vo 267/2000.

Art. 21

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e decadenza di diritto dalla carica

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità o esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio Comunale, di cui il Consigliere interessato fa parte, glielo contesta.

2. Con la contestazione si attiva la procedura prevista dall'articolo 69 del D.L.vo 267/2000 a conclusione della quale se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio Comunale ne prende atto senza adottare alcun provvedimento nei confronti del Consigliere interessato, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità sussiste, il Consiglio Comunale dichiara la decadenza di diritto del Consigliere interessato.

Art. 22

Decadenza per mancata partecipazione dei Consiglieri alle sedute

1. Il Consigliere Comunale che non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giusta causa o giustificato motivo decade dalla carica. La decadenza è pronunciata a maggioranza dei partecipanti al Consiglio, che procede alla surrogazione con il primo dei non eletti della lista dello stesso Consigliere decaduto, a seguito di O.d.G. specifico predisposto dal Presidente del Consiglio Comunale, il quale avvisa il Consigliere decaduto, affinché questi giustifichi il suo comportamento, partecipando alla seduta di cui si discute della decadenza. Verificandosi le condizioni previste dallo Statuto la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo

Statuto stesso. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio Comunale esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, e decide conseguentemente.

2. Sono considerate assenze giustificate quelle dovute:

a) Causa maggiore;

b) Malattia certificata, compresa quella del nucleo familiare e dei genitori del Consigliere;

c) Missione autorizzata nell'interesse del Comune;

d) Permesso richiesto preventivamente e autorizzato dal Presidente del Consiglio Comunale o da chi ne fa le veci.

Art. 23

Surroga dei Consiglieri decaduti

I. La surrogazione dei Consiglieri decaduti dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 24

Sospensione dalla carica - sostituzione

1. Sono sospesi dalla carica a seguito di provvedimento giudiziario, il Consigliere Comunale che si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 59 comma 1 del D.L.vo 267/2000.

2. I provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale al Prefetto il quale, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento al Consiglio Comunale, in persona del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio dispone la notifica di copia del provvedimento al Consigliere Comunale sospeso e procede alla convocazione del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere Comunale sospeso, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista, che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine automatico con la cessazione della sospensione così come prevista dai commi 3 e 5 dell'articolo 59 del D.L.vo n. 267/2000. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

4. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse a conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in altri Enti, istituzioni o società ed organismi.

CAPO 7 I CONSIGLIERI COMUNALI: DIRITTI

Art. 25 Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale ivi compresa la facoltà di presentare proposte di deliberazioni alternative sullo stesso argomento.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere Comunale proponente, è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, il quale la trasmette al Sindaco per la valutazione da parte della Giunta, previa effettuazione a cura dei responsabili dei servizi competenti dell'istruttoria e dell'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa e dalle valutazioni espresse dal Sindaco e dalla Giunta, viene dal Presidente trasmessa alla Commissione Permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio Comunale, sia priva del parere del Responsabile o della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio Comunale comunica al Consigliere Comunale proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Presidente del Consiglio Comunale, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate in scritto, al Presidente del Consiglio Comunale, nel corso della seduta. Ciascun Consigliere Comunale può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere Comunale.
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco per conoscenza al Segretario Generale. che ne fa curare con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza Il Segretario Generale, su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, esprime parere verbale nell'ambito delle sue competenze.

Art. 26 Attività ispettiva - Interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo, di cui al comma 10 dell'articolo 43 del D.L.vo 267/2000, hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni e mozioni su argomenti, che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. Le interrogazioni sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale e sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti. Il Presidente del Consiglio Comunale, ne trasmette copia al Sindaco richiedendo allo stesso di dare risposta agli interroganti nei termini di cui al comma successivo.

3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, in forma scritta, entro trenta giorni, alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri Comunali. Se il Consigliere Comunale interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunicate per iscritto al Consiglio, in apposita seduta programmata dalla Conferenza dei Capi Gruppo.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta tramite il Presidente del Consiglio Comunale al sindaco ed alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza e la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

5. Non si dà luogo all'interrogazione, con carattere urgente, quale mozione d'ordine effettuata durante l'adunanza. La procedura è assorbita dal *question time* di cui all'articolo 38 del presente Regolamento.

6. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e sottoscritte dal almeno quattro Consiglieri. Esse sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale, convocata dopo la loro presentazione.

7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla Legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio Comunale, del Sindaco o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti e organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 27

Richiesta di convocazione del Consiglio

1 Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in base alle norme dello Statuto, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti dai soggetti seguenti:

- **Il Sindaco;**
- **Un quinto dei Consiglieri;**
- **Trecento cittadini elettori.**

2. Il Termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri Comunali o del Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente e trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale. Il termine è elevato a novanta giorni nel caso di richiesta avanzata dai cittadini.

3. Le richieste del Sindaco di cui ai precedenti comma sono quelle che hanno carattere straordinario e sono determinate da particolari motivi. La programmazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno, per le sedute straordinaria, viene concordata fra il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco.

4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni e risoluzioni, per ciascuno di essi, i Consiglieri Comunali richiedenti debbono allegare una relazione, che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dal presente Regolamento.

5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 39 del D.L.vo 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 28

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere agli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni o società ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge, e al divieto di divulgazione dei dati personali.

3. Nell'esercizio del diritto di cui al 1° comma essi non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta né l'ufficio, azienda, istituzione, società o ente dipendente destinatario della richiesta ha titolo per richiederli.

Art. 29

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri Comunali, nell'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia degli atti dell'Amministrazione, di copia di deliberazione del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Consiliari Permanenti, di verbali delle altre Commissioni Comunali istituite per Legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione (se costituiti).

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere Comunale, in forma scritta e indicando gli estremi dell'atto che si richiede, presso la Segreteria Generale o presso il Servizio interessato. Il rilascio delle copie deve avvenire entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta, sempre che la richiesta riguardi un numero di atti tali da richiedere un numero di giorni maggiore. Le copie vengono rilasciate in carta libera ed in esenzione dei diritti di segreteria.

3. La richiesta può riguardare, se non si è a conoscenza degli estremi dell'atto, l'oggetto del provvedimento. In ogni caso non è consentita la richiesta generica di atti solo ai fini di costituire un archivio personale.

4. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere Comunale rimborsi di costi di ricerca, misura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica, di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

Art. 30

Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale, adottate in virtù dell'articolo 48 e nelle materie di cui all'art. 127 del D.L.vo 267/2000, sono comunicate ai Capi - Gruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'albo. Esse sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Difensore Civico (se costituito), nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo Pretorio.

2. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri Comunali, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario Generale e, per conoscenza, al Sindaco ed al Difensore Civico (se costituito) e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario Generale provvede all'invio dell'atto all'organo di controllo competente, entro i tre giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

3. Il Segretario generale comunica mensilmente con lettera, ai Consiglieri Comunali di cui al 1° e 2° comma precedenti, l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesto.

4. All'inizio della seduta il Presidente del Consiglio Comunale informa il Consiglio Comunale delle deliberazioni da questo adottate, che sono state controllate dal difensore civico precisandone l'oggetto, le date di adozione e le motivazioni di quest'ultimo. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Un quarto dei Consiglieri Comunali può proporre al Consiglio stesso che l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria. Il Consiglio Comunale decide con votazione palese, a maggioranza dei votanti e tra i quali oggetti vi è anche il potere di confermare e convalidare deliberazioni già ritenute illegittime per violazioni di Legge.

Art. 31

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti e a svolgere tutta quell'attività di preparazione e di predisposizione inerente alla propria funzione.

2. Ai fini dell'esercizio del mandato, elettivo i Consiglieri Comunali, hanno diritto ai permessi retribuiti e alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dal D.L.vo 267/2000.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e Commissioni. Nel caso di adunanza del Consiglio Comunale, se questa si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, ai Consiglieri Comunali spetta il gettone di presenza anche il giorno successivo.

4. Il Gettone di presenza è altresì dovuto ai Consiglieri Comunali, allorché essi facciano parte di Commissioni Speciali o di Commissioni Tecniche, costituite per l'esercizio delle funzioni Consiliari o di Commissioni Comunali istituite da leggi statali o regionali.

5. L'importo dei gettoni di presenza è fissato con Decreto Ministeriale. Il Consigliere comunale ha piena facoltà di rinunciare al gettone di presenza per un periodo di tempo espressamente indicato con comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale. Le somme rifiutate restano a disposizione del capitolo per finalità da destinare;

6. L'indennità di presenza dei Consiglieri Comunali è corrisposta agli stessi ogni 6 mesi. A tal fine ogni Segretario deve consegnare, al funzionario competente, l'elenco delle presenze entro e non oltre i tre giorni successivi al mese immediatamente successivo a quello di corresponsione.

7. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente del Consiglio Comunale a recarsi per ragioni del loro mandato fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla Legge per le figure dirigenziali del Comune e dall'apposito Regolamento Comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali, che hanno rilevanza nazionale.

8. Il Consiglio Comunale, in conformità a quanto dispone l'articolo 86 del D.L.vo 267/2000, delibera di assicurare, ai suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati, ai sensi dei degli articoli 92, 93 e 94 del presente Regolamento; contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

CAPO 8 I CONSIGLIERI COMUNALI: DOVERI E RESPONSABILITÀ

Art. 32

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio Comunale.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale può costituire causa di decadenza a norma dell'articolo 22 del presente Regolamento.

3. Il Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale ed ogni altra comunicazione ufficiali.

Art. 33
Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende o società ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti d'interesse proprio dei Consiglieri Comunali, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
3. Il Divieto di cui ai precedenti commi; comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri Comunali obbligati ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il Segretario generale, che ne dà atto a verbale.

Art. 34
Responsabilità personale - esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere Comunale essente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere Comunale che abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal 1° e 4° comma dell'articolo 93 del D.L.vo 267/2000.

CAPO 9 I CONSIGLIERI COMUNALI - NOMINE ED INCARICHI

Art. 35
Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la Legge, lo Statuto od i Regolamenti prevedono che di un determinato Organo, Collegio o Commissione debba far parte un Consigliere Comunale, e la designazione non sia riservata al Sindaco, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio Comunale.
2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capo - Gruppo comunicare alla Presidenza del Consiglio, il nominativo del Consigliere Comunale designato. Il Consiglio Comunale approva, con voto espresso per appello nominale, la costituzione dell'organo o della rappresentanza Comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

4. Si osservano le disposizioni per assicurare condizioni di pari opportunità uomo/donna, ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125 s.m.i. e dell'articolo 27 della Legge 25 marzo 1993, n. 81 s.m.i.

TITOLO 3 IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I° DURATA E CONVOCAZIONE

Art. 36

Durata in carica del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica per un periodo di cinque anni e sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di Indizione dei Comizi Elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Tali atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza, che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 37

La prima seduta e adempimenti

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neo-eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e si tiene entro dieci giorni dalla convocazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. Tale seduta si svolge, sotto la presidenza del Consigliere Comunale anziano ed in essa vengono adempiuti i seguenti obblighi:

- *Esame della condizione degli eletti;*
- *Convalida e surroga di eventuali, Consiglieri dimissionari*
- *Elezione del Presidente del Consiglio Comunale;*
- *Elezione di due vice Presidenti del Consiglio Comunale;*

3. La seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti seguenti:

- *Giuramento del Sindaco;*
- *Nomina e formalizzazione dei Capi-Gruppo Consiliari,*
- *Comunicazione del sindaco della nomina della Giunta e del Vice Sindaco;*

- *Surrogazione dei Consiglieri cessati dalla carica all'atto dell'accettazione della nomina ad assessori e contestualmente convalida dei nuovi eletti;*
- *Elezione della Commissione Elettorale Comunale*
- *Costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti*
- *Comunicazione del Sindaco sulle linee programmatiche degli indirizzi Generali di Governo.*

4. La seduta è pubblica e la votazione è per appello nominale. Alla seduta partecipano anche i Consiglieri Comunali delle cui cause ostantive si discute.

5. Qualora, il Consigliere Comunale anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta da Consigliere Comunale che, nella graduatoria di anzianità, determinata in base ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati Consiglieri Comunali, occupa il posto immediatamente successivo.

6. Sino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vice Presidenti del Consiglio Comunale, continua a svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Comunale anziano con tutti i poteri, le attribuzioni, le prerogative e relativo trattamento di questi, come stabilito dalla legislazione vigente.

7. Le delibere del Consiglio Comunale sono firmate dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Consigliere Comunale anziano e dal Segretario Generale.

Art. 38 **Questions time**

1. E' istituita la procedura delle *questions time*.

2. Il Consiglio Comunale è convocato periodicamente, perché si possano, da parte dei Consiglieri Comunali, rivolgere le interrogazioni urgenti al Sindaco e alla Giunta. Queste sono fatte pervenire per iscritto, agli interrogati, che rispondono nell'ambito dell'apposita seduta del Consiglio Comunale programmate dalla Conferenza dei Capi Gruppo.

3. E' data facoltà al Consigliere Comunale interrogante di ripetere per sintesi verbale il contenuto della sua interrogazione in tre minuti.

4. Il Sindaco o l'Assessore interrogato rispondono all'interrogazione in cinque minuti.

5. Il Consigliere Comunale interrogante subito dopo la risposta ha due minuti per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

6. La Giunta, comunque, garantisce la presenza di almeno un membro dell'esecutivo.

Art. 39
Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione, della verifica degli Equilibri di Bilancio e del Conto Consuntivo. Si riunisce in via ordinaria per altre quattro sedute nel corso dell'anno programmate dalla Conferenza dei Capigruppo.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente del Consiglio Comunale o sia richiesta dal Sindaco, da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali o da trecento cittadini elettori ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili, che rendono necessaria l'adunanza.
6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 40
Avviso di convocazione - consegna - modalità

1. L'avviso di convocazione è trasmesso preferibilmente ai Consiglieri via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, dagli stessi indicato mediante compilazione dello schema di accordo disponibile presso l'Ufficio Segreteria Generale (allegato sub 1);
2. Ove la spedizione telematica non potesse aver luogo, si procederà a recapitare l'avviso scritti di convocazione per mezzo del Messo Comunale al domicilio eletto del Comune di Minturno da ciascun Consigliere. In tal caso, valgono le modalità tradizionali di cui ai commi seguenti;
3. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri Comunali, a mezzo di Messo Comunale.
4. Il Messo rimette all'Unità Organizzativa addetta al Consiglio Comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta

comprendente più destinatari sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del Messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

5. I Consiglieri Comunali, che non risiedono nel comune designano entro dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione un domiciliatario residente nel comune indicando con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità, nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

6. Fino a quando non effettua la designazione di cui al precedente comma il Presidente del Consiglio Comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere Comunale, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.

Art. 41

Avviso di convocazione - consegna - termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere trasmesso ai Consiglieri almeno 5 giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la trasmissione dell'avviso deve avvenire almeno 3 giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.

3. Nel termini di cui ai precedenti comuni sono inclusi i giorni festivi ricorrenti nel calendario.

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere trasmesso almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

5. Per le adunanze di 2^a convocazione l'avviso deve essere trasmesso almeno 1 giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

6. Nel caso che, dopo la trasmissione degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre dare avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 4 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 6 possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri Comunali assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

8. L'eventuale ritardata trasmissione dell'avviso di convocazione è sanata, quando il Consigliere Comunale interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 42 **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi 3 e 4 commi.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta Comunale.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri Comunali di individuarne con certezza l'oggetto.
5. Sono elencati distintamente - nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 56 del presente Regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

Art. 43 **Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione**

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei 5 giorni, nei 3 giorni precedenti o 24 ore prima della riunione. Il responsabile Servizio Organi Istituzionali addetto al Consiglio Comunale deve assicurare che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la trasmissione ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura del Servizio Affari Generali, assicurandone il tempestivo recapito:
 - Prefettura;
 - Carabinieri;
 - Comando Polizia Municipale;
 - ai Revisori dei Conti;
 - al Difensore Civico (se costituito);
 - agli Organismi di Partecipazione Popolare previsti dallo Statuto e dall'apposito Regolamento (se costituiti);

- agli Organi d'informazione, Stampa e Radiotelevisione, che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune, e a quelli che, pur non avendo suddetta sede od uffici facciano richiesta all'Unità Organizzativa Competente indicando il proprio recapito.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale, assicura la massima diffusione ai cittadini sulla data e l'ora di convocazione del Consiglio Comunale attraverso idonei mezzi d'informazione e manifesti murali da affiggere nei quartieri della città.

CAPO 2 ADUNANZE - ORDINAMENTO

Art. 44

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Generale o presso il Servizio Affari Generali addetto al Consiglio Comunale, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio Comunale se non è stata depositata entro 24 ore prima dell'Adunanza, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D.L.vo. 267/2000 e, ove occorra, dell'attestazione di copertura finanziaria corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri Comunali hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

3. La consultazione dei suddetti atti può avvenire durante l'orario d'ufficio.

4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti sono depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa, ogni Consigliere Comunale può consultarli.

5. Le proposte relative alla modifica dello Statuto e dei Regolamenti sono comunicate ai Capi - Gruppo Consiliari almeno 10 giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui. al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai Capi - Gruppo, dandone avviso al Consiglieri Comunali.

Art. 45

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di Scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con proprio Consigliere, fra gli Scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente dell'Assemblea. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dell'Assemblea dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri Scrutatori di cui al 1° comma.

3.- L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente dell'Assemblea nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Art. 46

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Presidente del Consiglio Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri Comunali non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio Comunale dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsi 30 minuti da quella fissata nell'avviso di convocazione ed a seguito di appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente del Consiglio Comunale dispone un ulteriore appello dopo altri 30 minuti. Se a seguito dell'ulteriore appello dovesse persistere la mancanza del numero legale dichiara deserta l'adunanza, facendone prendere atto a verbale.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'Adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri Comunali richiesto per la legalità della riunione.

5. La verifica del numero legale dev'essere accertata al momento del voto, in sede di dichiarazione, da parte di un Capogruppo Consiliare o di un Consigliere Comunale la cui richiesta dev'essere appoggiata da altri due Consiglieri. La presenza di Consiglieri in numero necessario a rendere legale la seduta non è richiesta durante la discussione. Nel caso che dall'appello, in sede di verifica di numero legale, risulti che il numero dei Consiglieri Comunali è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio Comunale dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a trenta minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

6. I Consiglieri Comunali che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 47
Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione, alla quale devono intervenire almeno un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei Consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;

la partecipazione a società di capitali;

la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;

i bilanci annuali e pluriennali e la relazione revisionale;

il rendiconto della gestione;

i regolamenti di competenza del Consiglio Comunale;

l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; i piani urbanistici e le relative varianti;

la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dei Revisori dei Conti.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio Comunale. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al 5 comma dell'art. 46 del presente Regolamento. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri Comunali, che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

5. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri Comunali con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 46 del presente Regolamento.

7. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio Comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta, che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione"

CAPO 3 ADUNANZE - SEDE E PUBBLICITA

Art. 48

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala, come indicata dallo Statuto.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla Segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capi - Gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale, che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio Comunale nei luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti, che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Art. 49

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 51 del presente Regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 50

Registrazioni Audio e Video da parte degli Organi D'informazione

1. E' possibile la ripresa delle adunanze in misura totale o parziale, e comunque sempre nel rispetto della completezza dell'informazione, a mezzo di videocamere da parte degli Organi d'Informazione iscritti al registro del Tribunale competente per territorio.

Art. 51
Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti, che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze, che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio Comunale invita i Consiglieri Comunali a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata di almeno due Consiglieri Comunali può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio Comunale, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio Comunale, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori ed il Segretario Generale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 52
Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capi - Gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 53 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari o Consiglieri regionali e provinciali, Rappresentanti degli Organismi di Partecipazione Popolare e delle Associazioni Sociali, Politiche e Sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio Comunale, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

CAPO 4 ADUNANZE: DISCIPLINA

Art. 53
Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il Gruppo di appartenenza. Ove richiesto, da almeno un Gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capi - Gruppo. Il Sindaco prende posto al tavolo della Presidenza, a fianco del Presidente del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri Comunali partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente del Consiglio Comunale ed al Consiglio Comunale, salvo che il Presidente del Consiglio Comunale dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I Consiglieri Comunali, che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio Comunale all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri Comunali. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio Comunale deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere Comunale iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente del Consiglio Comunale è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata previsti per gli interventi.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio Comunale richiama all'ordine il Consigliere Comunale e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 54 **Comportamento dei Consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. I loro interventi non possono superare i tempi di cui al successivo art. 60, salvo i casi di argomentazioni riguardanti il bilancio, il rendiconto lo Statuto, i Regolamenti, i piani regolatori e loro varianti generali, per i quali si applica quanto stabilito nel 9° comma del predetto articolo.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio Comunale lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio Comunale deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere Comunale

contesta la decisione, il Consiglio Comunale, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione espressa per appello nominale.

Art. 55 **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico, che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale, resta nell'apposito spazio allo stesso riservato, tiene un comportamento corretto, astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri Comunali o dalle decisioni adottate dal Consiglio Comunale.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo, che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio Comunale, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio Comunale.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone, che assistono all'adunanza è arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente del Consiglio Comunale dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio Comunale, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente del Consiglio Comunale, udito il parere dell'Ufficio di Presidenza, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio Comunale sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 56 **Ammissione di dirigenti, funzionari e consulenti in aula.**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, per esigenze proprie o del Sindaco o per richiesta di almeno tre Consiglieri Comunali preventivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio, può invitare nella sala i Dirigenti e i Funzionari Comunali perché diano informazioni, relazioni e quant'altro risulti necessario per la discussione.

2. Possono essere, altresì, invitati Consulenti e Professionisti, incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio Comunale o dai Consiglieri Comunali, i predetti Dirigenti, Funzionari e Consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione, se in tal senso richiesti.

CAPO 5 ADUNANZE: ORDINE DEI LAVORI

Art. 57

Comunicazioni - interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente con le procedure delle *question time*.
3. L'esame delle interrogazioni nelle sedute per le *question time* viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere Comunale proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
4. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri Comunali il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario nelle sedute delle *question time*.
5. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate nelle sedute delle *question time*.

Art. 58

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti. Secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio Comunale, su richiesta del Sindaco o almeno tre Consiglieri Comunali, qualora nessuno dei membri del Consiglio Comunale si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio Comunale con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio Comunale non può discutere né deliberare su argomenti, che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio Comunale, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino nonne di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazione e discusse secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti, all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 59

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro, e parlando per non più di cinque minuti.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi, e parlando per non più di cinque minuti. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione, e parlando per non più di cinque minuti..

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri Comunali, un Consigliere Comunale per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio Comunale decide a maggioranza dei presenti, con votazione espressa per appello nominale.

Art. 60

Discussione - norme generali

1. Il relatore, delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, su richiesta del Sindaco o della Giunta Comunale, è lo stesso Sindaco od un Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dal Presidente del Consiglio Comunale e dai Consiglieri Comunali, sono i proponenti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il cui intervento non può superare i quindici minuti, il Presidente del Consiglio Comunale dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri Comunali, che appartengono a Gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente del Consiglio Comunale ha invitato i Consiglieri Comunali alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Comunale Capo - Gruppo, o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il Gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di otto minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente del Consiglio Comunale o del relatore.

4. Gli altri Consiglieri Comunali possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

5. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, in un tempo non superiore agli otto minuti.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri Comunali che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale anche su proposta di almeno due Consiglieri, può dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. La decisione è messa ai voti in caso di contestazione di almeno 3 Consiglieri ed è approvata a maggioranza. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno il Sindaco e un Consigliere Comunale per ciascun Gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i Gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere Comunale per ogni Gruppo, preferibilmente al Capo - Gruppo, e per la durata non superiore per ciascuno a tre minuti. Qualora uno o più Consiglieri Comunali di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo - Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Presidente del Consiglio Comunale, dandone avviso al Consiglio Comunale all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 61

Fatto personale

1. Costituisce "Fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere Comunale, che domanda la parola per "fatto personale" deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio Comunale decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere Comunale insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio Comunale, decide il Consiglio Comunale, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere Comunale o i Consiglieri comunali, che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso più di cinque minuti.

CAPO 6 ADUNANZE: LE VOTAZIONI

Art. 62

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, per appello nominale secondo le modalità di cui all'articolo 63 del presente Regolamento.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio Comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la Legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri Comunali non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
5. Su ogni argomento, l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso: - emendamenti soppressivi; - emendamenti modificativi; - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente del Consiglio Comunale invita i Consiglieri Comunali a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte per alzata di mano, il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione, nel suo complesso, per appello nominale;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri Comunali. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 63

Votazione per appello nominale

1. Il Presidente precisa al Consiglio Comunale il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario e della locuzione "astenuito" se il Consigliere appellato intende astenersi.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri Comunali rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio Comunale.

3. Il voto espresso da ciascun Consigliere Comunale nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 64

Votazioni segrete

I. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun Consigliere Comunale scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio Comunale.

3. Qualora nella scheda vengano indicati un numero di nominativi superiore a quello previsto, il voto è dichiarato nullo.

4. Quando la Legge, gli Statuti od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve, esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere Comunale può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro, che riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri Comunali che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione, il Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza degli Scrutatori e del Segretario Generale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio Comunale il risultato, proclamando coloro, che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti, meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e, quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio Comunale annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri Scrutatori.

11. Le schede utilizzate per l'espressione del voto segreto sono distrutte subito dopo la proclamazione dell'esito.

Art. 65 **Esito delle votazioni**

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri Comunali che si astengono dal voto si computano solo nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio Comunale solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente del Consiglio Comunale conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 66
Approvazione - revoca - modifica

1. Il Consiglio Comunale approva le deliberazioni, con le modalità di cui al precedente Capo VI, le adotta secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione o annullamento delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze, che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale, di cui al precedente comma, deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire o annullare la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nel caso in cui gli atti, con i quali si dispongono revocazioni, modifiche, integrazioni o sostituzioni o annullamenti, di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.
5. Rientra, altresì, nei poteri del Consiglio Comunale confermare, convalidare ovvero sanare deliberazioni che ritiene necessarie per la vita e l'attività dell'Ente, ancorché abbiano subito rilievi di legittimità per sola violazione di Legge da parte del Difensore civico (se costituito).

Art. 67
Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e/o contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Responsabile del Servizio interessato, il quale predispose altresì la proposta di delibera in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio Comunale, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere Comunale, precisandone i motivi.

5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, è necessario che siano espressi i pareri di cui all'articolo 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 sull'atto emendato, che viene letto al Consiglio Comunale prima della votazione; ciò naturalmente se il Segretario Generale valuta che gli emendamenti siano rilevabili in tal senso. altrimenti si procede senza pareri.

6. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'articolo 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto,, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

7. Non si fa luogo alla richiesta dei pareri tecnico e contabile allorché le deliberazioni costituiscono atti di mero indirizzo e/o presa d'atto.

Art. 68

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata perseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa palesemente.

CAPO 7 ADUNANZE: LA PARTECIPAZIONE

Art. 69

La partecipazione del Segretario Generale all'adunanza

1. Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, del D.L.vo 267/2000, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni di verbalizzante e/o di consulenza giuridico - amministrativa se richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale. Interviene per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 70

Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2. Alla sua redazione vi provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario Generale o un altro Dipendente Comunale designato con qualifica non inferiore alla categoria "C".

3. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, di quanto deliberato dal Consiglio ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni, che vengono fatti dai Consiglieri Comunali, nel corso delle discussioni, sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio Comunale, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Generale prima della sua lettura al Consiglio Comunale.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario Generale provvede ad escluderle. Soltanto quando il Consigliere Comunale, che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari, che possano recare danno alle persone.

7. Quando siano discussi problemi, che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio, dal Segretario Generale e dal dipendente, che ne ha curato la redazione.

Art. 71

Verbale - deposito - rettifiche - approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente del Consiglio Comunale chiede al Consiglio Comunale se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Quando un Consigliere Comunale lo richiede, il Segretario Generale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia come cancellato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente del Consiglio Comunale interpella il Consiglio Comunale per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere Comunale a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per appello nominale, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso.

Art. 72

Registrazioni magnetofoniche - semplificazione dei procedimenti deliberativi

1. E' consentito che il dibattito consiliare venga registrato sotto l'esclusiva responsabilità del Segretario Generale senza che questo comporti l'obbligo di riportare integralmente gli interventi nel verbale. I nastri registrati sono conservati sino all'approvazione dei verbali da parte del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza, può decidere, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno 1/3 dei Consiglieri, che tale incarico possa essere conferito ad una Ditta esterna specializzata che cura altresì la trascrizione completa della seduta consiliare.

TITOLO 4 LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 73

Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

1. Il Consiglio Comunale promuove, in conformità allo Statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione con le iniziative a tal fine ritenute idonee secondo l'apposito Regolamento comunale.
2. Le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi, che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Presidente del Consiglio alla Commissione Consiliare competente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, assegnate al competente organo collegiale, che adotta motivata decisione, da inviarsi ai presentatori della proposta, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
3. La Commissione Consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.
4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di dare informazione agli altri presentatori.
5. La partecipazione delle associazioni agli atti di programmazione finanziaria ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio Comunale avviene secondo quanto stabilito dal Regolamento per la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione.

Art. 74

La consultazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta del Sindaco o della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli Uffici Comunali, di albi pubblici o di Associazioni di Categoria, su proposte, che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di Assemblee di Cittadini, alle quali partecipa una delegazione guidata dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco e composta da Rappresentanti del Consiglio Comunale e della Giunta. Nelle Assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la Delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'Amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli Organi Collegiali rappresentati le conclusioni dell'Assemblea.
3. La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascun interessato di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.
4. La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a dare informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
5. Qualora si tratti di un controllo sociale di qualità dei servizi l'Amministrazione può avvalersi di apposita collaborazione di Professionisti o Istituti Specializzati per la somministrazione dei questionari e per la loro valutazione, le cui risultanze sono sottoposte agli Organi dell'Amministrazione in apposita documentazione.

Art. 75

Il referendum consultivo o abrogativo

1. Il referendum consultivo o abrogativo è un istituto di consultazione dei cittadini previsto dalla Legge e disciplinato dallo Statuto e dallo speciale Regolamento ad esso relativo, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, inerenti programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi all'amministrazione della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale o su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadini, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, con le modalità stabilite nella deliberazione di indizione.
3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il "quorum" di voti favorevoli stabilito dallo Statuto.
4. Il Consiglio Comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Speciale e con le modalità negli stessi previste, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

5. Non si fa luogo a referendum consultivo o abrogativo quando trattasi di materie inerenti i problemi fiscali e tributari del Comune.

TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76

Entrata in vigore - diffusione

- 1 - Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento è pubblicato all'Albo Comunale per quindici giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale e quello delle Commissioni Consiliari Permanenti.
4. Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio Comunale ai Consiglieri Comunali in carica.
5. Copie del Regolamento sono depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri Comunali.
6. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri Comunali neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
7. Il Sindaco dispone l'invio di copia del Regolamento agli Organismi di Partecipazione Popolare e dei Decentramento, al Revisori dei Conti, al Difensore Civico (se costituito), agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai Rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio Comunale, attualmente in carica.
8. Il Segretario Generale dispone l'invio di copia del Regolamento ai Responsabili di Servizio.

Art. 77

Modificazioni del Presente Regolamento

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato dietro richiesta di almeno 2/5 dei Consiglieri Comunali e con l'approvazione a maggioranza del Consiglio Comunale.
2. Per le modificazioni del presente Regolamento la Commissione competente è la Conferenza dei Capi –Gruppo.

Art. 78
Abrogazione Totale

1. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Regolamento.



Comune di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998

(PROVINCIA DI LATINA)

Allegato Sub 1 della delibera di C.C. n.36 del 03.11.2016

Accordo per la convocazione a mezzo posta elettronica del Consiglio Comunale e delle Commissioni permanenti

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la sede municipale, il Comune di Minturno con sede in via Principe di Piemonte n. 1, qui rappresentato dal Responsabile del Servizio Segreteria in persona del Segretario Generale Dott.ssa Franca Sparagna

E

il Consigliere Comunale/Assessore esterno sig./sig.ra _____ nato/a a _____ (____), a seguito del risultato delle elezioni amministrative o decreto di nomina del Sindaco pro tempore

RICHIAMATI:

- L' art. 1 co. 1 bis e l'art. 11 della L. 7 agosto 1990 N. 241 e ss.mm.ii. ;
- L'art. 3 bis della medesima L. 241/90, secondo il quale "per conseguire maggiore efficienza nella loro attività le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";
- Il codice civile;
- Lo Statuto comunale ed il Regolamento del Consiglio comunale;

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale, organo del quale il consigliere è parte, ai sensi dell'art. 38 comma 2 del TUEL (il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte), ha modificato il Regolamento vigente per il funzionamento dello stesso consiglio comunale all'art. 40, introducendo i commi 1 e 2, e all'art. 8 co. 7, prevedendo la modalità di convocazione in forma telematica del Consiglio Comunale e delle commissioni permanenti;

PER QUANTO RICHIAMATO E PREMESSO

il Comune di Minturno ed il Consigliere e/o Assessore esterno, approvando e condividendo il contenuto delle nuove norme del Regolamento del Consiglio comunale, convengono quanto segue:

1. Il Consigliere/Assessore esterno *dichiara* che l'indirizzo di posta elettronica, per ricevere tutte le convocazioni delle commissioni e dei consigli comunali, nonché tutte le comunicazioni del Comune ed, in particolare, quelle previste dalle suddette norme è il seguente:

e-mail: _____

2. Lo stesso Consigliere e/o Assessore, si impegna a comunicare, con la massima solerzia, al Segretario Generale del Comune di Minturno, eventuali modifiche dei recapiti di cui sopra;

3. il Comune si impegna a svolgere le comunicazioni e le convocazioni celermente e tempestivamente, ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di riservatezza della corrispondenza, a non divulgare i suddetti recapiti ed ad utilizzarli esclusivamente per le finalità delle norme regolamentari.

Dopo attenta lettura, il Comune di Minturno ed il Consigliere/Assessore esterno, ritengono il presente accordo conforme al rinnovato Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e alla loro volontà e, approvandone i contenuti, lo sottoscrivono.

Il presente si compone di n. 2 pagine e facciate scritte e sin qui della presente.

Il Consigliere o Assessore
del Comune di Minturno

per Il Comune di Minturno
Il Segretario Generale